

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/108 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2026

relativo all'autorizzazione del ponceau 4R come additivo per mangimi da utilizzare in esche per pesci pinnati di acqua dolce destinati alla produzione alimentare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del ponceau 4R come additivo per mangimi da utilizzare in esche per pesci di acqua dolce. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione del ponceau 4R come additivo per mangimi da utilizzare in esche per pesci di acqua dolce, e contiene la richiesta di classificarlo nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «coloranti: i) sostanze che conferiscono o restituiscono colore ai mangimi». L'additivo è da incorporare in esche da pesca per conferire loro colore e attirare pesci di acqua dolce e non è destinato all'acquacoltura.
- (4) Nel parere del 15 ottobre 2024 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'utilizzo del ponceau 4R nella preparazione di esche per pesci di acqua dolce non desta preoccupazione per gli animali bersaglio ed è considerato sicuro per i consumatori e per l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che l'additivo non è irritante per la pelle, ma dovrebbe essere considerato un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. L'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla possibilità che l'additivo sia irritante per gli occhi. Nel parere del 6 maggio 2025 ⁽³⁾ l'Autorità ha concluso che il ponceau 4R può essere efficace nella colorazione di esche da pesca alle condizioni d'uso proposte.
- (5) Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all'attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione precedente in merito ai metodi utilizzati per il controllo del ponceau 4R nei mangimi per animali. In conformità all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ⁽⁴⁾, non è pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.
- (6) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il ponceau 4R soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare tale sostanza con particolare riferimento al suo utilizzo in esche da pesca che rientrano nella definizione di mangime di cui all'articolo 3, punto 4, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, se sono progettate per essere sparse per attirare pesci in una data area. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell'additivo.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal, 22(11), e9072. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9072>.

⁽³⁾ EFSA Journal, 23(6), e9462. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9462>.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj>).

